

*Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 54. Direzione Generale 12. U.O.D. 04*

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Affidamento del Servizio integrativo di assistenza e consulenza alla gestione del Polo, comprensivo della manutenzione e dell'aggiornamento funzionale della base dati di Polo e dell'applicativo di catalogazione SBNweb, del servizio di hosting dell'Opac attualmente in uso e della sua implementazione e funzionalità, nonché della fornitura di un'assistenza specialistica di coordinamento d'ordine biblioteconomico e tecnico

INDICE

Art. 1 □ Oggetto del servizio	3
Art. 2 □ Descrizione analitica del servizio	3
Art. 3 □ Decorrenza e durata	5
Art. 4 □ Luogo di esecuzione del servizio	5
Art. 5 □ Modalità di svolgimento servizio	5
Art. 6 □ Referente del progetto o della commessa	5
Art. 7 □ Cause sopravvenute - Sospensione	5
Art. 8 □ Obblighi dell'aggiudicatario	6
Art. 9 □ Importo a base d'asta	6
Art. 10 □ Condizioni generali del contratto	6
Art. 11 □ Responsabilità civile e garanzia di esecuzione	6
Art. 12 □ Risoluzione e clausola risolutiva espressa	7
Art. 13 □ Recesso	8
Art. 14 □ Subappalto	9

<i>Art. 15 □ Divieto di cessione del contratto</i>	9
<i>Art. 16 □ Responsabilità – Manleva</i>	9
<i>Art. 17 □ Penali</i>	10
<i>Art. 18 □ Clausola antipantouflage ed insussistenza conflitto di interessi</i>	10
<i>Art. 19 □ Personale</i>	10
<i>Art. 20 □ Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare</i>	10
<i>Art. 21 □ Vigilanza e controlli</i>	11
<i>Art. 22 □ Esecuzione in danno</i>	11
<i>Art. 23 □ Obblighi di riservatezza</i>	11
<i>Art. 24 □ Oneri fiscali e spese contrattuali</i>	12
<i>Art. 25 □ Controversie e foro competente</i>	12
<i>Art. 26 □ Rinvio</i>	12
<i>Art. 27 □ Trattamento dati personali</i>	12

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Costituisce oggetto del presente appalto l'affidamento del Servizio integrativo di assistenza e consulenza alla gestione del Polo regionale campano del Servizio Bibliotecario Nazionale (d'ora in avanti: Polo SBN), comprensivo della manutenzione e dell'aggiornamento funzionale della base dati di Polo e dell'applicativo di catalogazione SBNweb, del servizio di *hosting* dell'Opac (*On-line public access catalogue*) attualmente in uso e della sua implementazione e funzionalità, nonché della fornitura di un'assistenza specialistica di coordinamento d'ordine biblioteconomico e tecnico.

ART. 2 - DESCRIZIONE ANALITICA DEL SERVIZIO

1. Attività di manutenzione ordinaria della base dati del Polo SBN Campania, piattaforma quotidiana di lavoro per le attività di catalogazione partecipata realizzate dalle biblioteche aderenti al Polo che viene costantemente implementata dai dati man mano inseriti. La base dati è ospitata presso il Centro Regionale Elaborazione Dati (CRED) che ne garantisce la custodia. La sua manutenzione richiede le seguenti azioni:
 - a. adeguamento agli aggiornamenti periodici del software catalogafico SBNweb (caratteristiche tecniche descritte sul sito <http://www.iccu.sbn.it/opencms/export/sites/iccu/documenti/2013/CaratteristicheSbnWeb.pdf>), nel pieno rispetto delle procedure tecniche, di connettività e di abilitazione specificamente previste dall'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU);
 - b. mantenimento e garanzia delle condizioni tecniche di colloquio con la banca dati nazionale di SBN, realizzazione delle operazioni di allineamento dei dati tra le banche dati nazionale e regionale, importazione delle integrazioni alle notizie bibliografiche operate dagli altri Poli, esportazione delle analoghe integrazioni operate nel Polo, le operazioni di pulizia e correzione eventualmente necessarie, nonché eventuali altre esigenze manutentive. Quest'attività, oltre a monitorare e assicurare l'ordinaria funzionalità dell'applicativo e della base dati, comprende anche:
 - la configurazione dei parametri informatici e dei profili operativi delle biblioteche neo-convenzionate, e

- facenti parte ufficialmente del Polo;
- il supporto tecnico ai responsabili delle biblioteche del Polo;
- a supervisione delle scelte operate nelle impostazioni effettuate con l'applicativo relativamente
- all'erogazione dei servizi: configurazione e parametrizzazione dei servizi, delle categorie di fruizione dei
- documenti e di autorizzazione all'utenza;
- la personalizzazione delle configurazioni degli applicativi SBN-Web e OPAC per l'attivazione delle
- richieste di servizio da interfaccia web dell'OPAC SBN di Polo;
- la fornitura della funzionalità Mantis e assistenza al suo utilizzo;
- l'aggiornamento delle componenti server a seguito di distribuzioni di nuove versioni del software.

2. Servizio di gestione e di *hosting* dell'attuale OPAC di Polo (*On-line public access catalogue*). L'attuale OPAC, fondato su software distribuito dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, raccoglie (mediante scarichi Unimarc quindicinali dalla banca dati) tutte le notizie bibliografiche prodotte dalle biblioteche aderenti, comprende non solo i dati descrittivi e di disponibilità, ma anche quelli inventariali e di collocazione. Permette, altresì, la realizzazione di servizi di informazione e prenotazione in linea. Questa attività comprende le seguenti azioni:

- a. la messa a disposizione delle risorse hardware, software e di connettività per la realizzazione del servizio;
- b. la fornitura del servizio di *hosting*;
- c. l'allineamento periodico (mediante scarico in formato Unimarc quindicinale) della banca dati;
- d. la gestione operativa e sistemistica.

3. Servizio di assistenza alla conduzione del Polo erogata in loco, presso la sede del Polo stesso, da una figura professionale con elevate conoscenze biblioteconomiche e adeguate conoscenze informatiche. Questa figura deve possedere le seguenti caratteristiche:

- a. elevata competenza biblioteconomica;
- b. adeguata conoscenza informatica e delle tecniche di comunicazione;
- c. significativa esperienza gestionale di Polo SBN.

4. Tale figura professionale deve altresì assicurare un'attività da realizzarsi presso la sede del Polo (per almeno 15 h./sett.), così articolata:

- a. la pulizia dei record prodotti e/o importati dall'Indice nazionale in maniera scorretta dalle biblioteche;
- b. la revisione delle notizie indicizzate in Polo, ovvero della banca dati soggetto/classificazione sul server di Polo implementata dalle biblioteche, ed eventuali allineamenti e/o schiacciamenti con la Base Dati di Indice;
- c. la supervisione e la pulizia dei record inerenti al libro antico ('500-'800) prodotti e/o importati da

- Polo/Indice in maniera scorretta dalle biblioteche;
- d. il coordinamento tecnico-operativo delle nuove biblioteche, le cui richieste d'ingresso nel Polo siano già depositate presso gli uffici del Polo preposti all'accettazione, dunque da allacciare s otto il profilo informatico;
- e. la gestione dell'anagrafe delle biblioteche del Polo;
- f. l'esecuzione, con cadenza quindicinale, dello scarico Unimarc da applicativo SBN-Web dei dati catalografici delle biblioteche afferenti al Polo al fine di aggiornare l'OPAC;
- g. il controllo del buon esito dello scarico Unimarc e invio dello stesso ai gestori dell'OPAC;
- h. le attività di "affiancamento formativo" al personale del Polo incaricato della sua gestione.

ART. 3. - DECORRENZA E DURATA

1. Le prestazioni del presente capitolato avranno la durata di mesi. 8 (otto) a decorrere dalla stipula
2. La U.O.D. 52.12.04 "Promozione e valorizzazione dei musei e biblioteche" (d'ora in poi: U.O.D. 04) può richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto.

ART. 4 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio sarà effettuato in Napoli – Centro Direzionale - Is. A6 presso gli uffici dell'Unità operativa dirigenziale "Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche".
2. La Regione Campania (d'ora in poi: Regione) garantisce l'idoneità dei propri locali per l'erogazione del servizio e lo svolgimento delle attività secondo quanto previsto dalle norme vigenti in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di tutela della salute negli ambienti di lavoro e prevenzione incendi

ART. 5 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA CONDUZIONE DEL POLO

1. L'aggiudicatario deve assicurare la presenza della figura professionale dedicata al del servizio di assistenza alla conduzione del Polo, di cui all'art.2, co.3, per una frequenza non inferiore a 3 gg/sett.
2. L'orario di servizio andrà concordato tra la Stazione Appaltante e l'aggiudicatario non più tardi della stipula del contratto.

ART. 6 - REFERENTE DEL PROGETTO O DELLA COMMESSA

1. Il contratto con l'impresa aggiudicataria sarà stipulato e gestito dalla Direzione Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunità e il Tempo Libero - UOD 04
2. L'aggiudicatario del servizio oggetto del presente capitolato, si impegna a comunicare, entro 10 giorni dalla ricezione della lettera di aggiudicazione, alla UOD 04 il nominativo di un referente a cui si farà riferimento per tutte le prestazioni oggetto del presente capitolato.

ART. 7 - CAUSE SOPRAVVENUTE - SOSPENSIONE

1. La Regione per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti ad essa non imputabili, né da essa prevedibili, potrà richiedere la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il tempo di 60 [sessanta] giorni è facoltà dell'appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.
2. La Regione, fermo restando quanto previsto nel comma precedente, si riserva la facoltà di richiedere la sospensione dell'esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di 60 [sessanta] giorni senza che l'aggiudicatario possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità. La richiesta di sospensione dell'esecuzione verrà comunicata per iscritto dalla U.O.D. 04 almeno 24 ore prima della data fissata per la sua decorrenza.

ART. 8 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

- 1. L'aggiudicatario si obbliga ad eseguire le attività previste dall'incarico nell'osservanza delle seguenti prescrizioni:
- (a) fornire alla U.O.D. 04 un report finale a conclusione dell'espletamento del servizio;
 - (b) fornire alla U.O.D. 04, su richiesta di quest'ultima, report di aggiornamento sullo stato delle attività di catalogazione.

ART. 9 - IMPORTO A BASE D'ASTA E CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE

1. L'importo a base d'asta è fissato in € 24.046,00[ventiquattromilazeroquarantasei/00] al netto dell'IVA
2. L'aggiudicazione avverrà in base al criterio del massimo ribasso sull'importo a base d'asta.
3. La Regione procederà all'aggiudicazione del servizio di cui al presente capitolato anche in presenza di una sola offerta valida.

ART. 10 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di forniture.
2. L'aggiudicatario con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto.

Art. 11 – RESPONSABILITA' CIVILE E GARANZIA DI ESECUZIONE

1. L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne la Regione, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da parte di persone o cose in dipendenza dell'esecuzione del presente capitolato.
2. A garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, la Regione dà atto che l'aggiudicatario ha prestato cauzione definitiva, per l'inadempimento degli obblighi ed oneri assunti in dipendenza del presente contratto, mediante polizza fidejussoria del..... n..... , stipulata con (Agenzia di.....), per un importo pari ad €..... (.....) pari al. 10% (dieci per cento) del corrispettivo fissato dal contratto
3. Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell'art. 1944 cod. civ., il beneficio di preventiva escussione dell'obligato principale, e i termini di decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ. In particolare, la assunzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla Società, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fidejussione per l'applicazione delle penali
4. La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiara di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della Società per la refusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata
5. In ogni caso l'aggiudicatario è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la regione si è avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della Regione stessa. In caso di inadempimento a tale obbligo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
6. Lo svincolo della cauzione definitiva, previa deduzione di eventuali crediti della Regione verso l'aggiudicatario, avverrà al termine del contratto, soltanto quando saranno stati pienamente regolarizzati e liquidati tra le parti i rapporti di qualsiasi specie derivanti dall'appalto, e non risulteranno danni imputabili all'aggiudicatario, ai suoi dipendenti oppure a terzi per cui l'aggiudicatario debba rispondere e, comunque, non oltre sei mesi successivi alla data di scadenza dell'appalto.
7. Nel caso venisse intentata azione giudiziaria contro la Regione, quest'ultima potrà risolvere il contratto ed incamerare la cauzione, senza obbligo di diffida o di pronuncia dell'Autorità Giudiziaria e senza pregiudizio dell'azione di risarcimento dei danni subiti qualora la cauzione risultasse insufficiente.
8. L'aggiudicatario si impegna a comunicare al Direttore dell'esecuzione del Contratto i danni eventualmente arrecati nell'esecuzione del contratto entro dodici ore dal momento in cui sono stati riscontrati.
9. Di tali eventi dovrà essere redatto apposito verbale in contraddittorio tra le parti. I lavori occorrenti a riparare gli eventuali danni arrecati saranno a carico dell'aggiudicatario.
10. La cauzione potrà essere svincolata solo con autorizzazione scritta della Regione a seguito della

verifica della regolare e tempestiva esecuzione degli obblighi contrattuali.

ART. 12 - RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Salve le ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risoluzione di cui all'art. 1453 del cod. civ., il contratto si intenderà risolto di diritto, mediante semplice lettera raccomandata senza bisogno di messa in mora ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:

- a. malfunzionamento della base dati, interruzione del colloquio con l'indice nazionale e mancata realizzazione degli allineanti di notizia, per più di 3 [tre] volte;
- b. mancata realizzazione dello scarico quindicinale dei dati in formato Unimarc sull'Opac di Polo per più di 3 [tre] volte;
- c. frode e grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- d. inosservanza da parte dell'aggiudicatario riguardo a tutti i debiti contratti per
- e. l'esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del contratto;
- f. manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- g. malfunzionamento della base dati, interruzione del colloquio con l'indice nazionale e mancata realizzazione degli allineanti di notizia, per più di 3 [tre] volte;
- h. mancata realizzazione dello scarico quindicinale dei dati in formato Unimarc sull'Opac di Polo per più di 3 [tre] volte;
- i. frode e grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- j. inosservanza da parte della Società riguardo a tutti i debiti contratti per
- k. l'esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del contratto;
- l. manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- m. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- n. sospensione del servizio da parte della Società senza giustificato motivo;
- o. reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- p. nei casi di subappalto non autorizzati;
- q. mancato reintegro del deposito cauzionale;
- r. in. tutte le ipotesi previste dal presente Contratto;
- s. provvedimenti definitivi che attestino violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contributi.
- t. nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al medesimo siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. così come previsto dall'art. 3 comma 8 Legge 13/8/2010 n. 136.

2. Resta convenuto, altresì, che la risoluzione consegnerà automaticamente a seguito dell'esercizio, da parte degli organi competenti della Regione, del diritto potestativo di cui al primo comma del presente

articolo, con il verificarsi e l'accertamento amministrativo dell'ipotesi di una delle ipotesi in questo contemplate, previa necessaria comunicazione, indirizzata alla controparte e da trasmettersi a mezzo raccomandata A/R, della dichiarazione negoziale contenente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

ART. 13 – RECESSO

1. La Regione potrà recedere dal contratto:
 - a) in qualunque momento dell'esecuzione e per qualsiasi motivo, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile, tenendo indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno;
 - b) per motivi di pubblico interesse;
 - c) per ritardata comunicazione della cessione dell'azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica;
 - d) in caso di fallimento, concordato preventivo, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Società
2. Dalla data d'efficacia del recesso l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla regione. In caso di recesso della Regione, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue attività
3. L'aggiudicatario rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
4. Qualora taluno dei componenti dell'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Regione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

ART. 14 - SUBAPPALTO

1. Non è ammesso il subappalto.

Art. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere il contratto.
2. In caso di inosservanza di tale obbligo la Regione, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, ha facoltà di risolvere immediatamente il Contratto e di commissionare a terzi

l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno della Società.

3. Sono fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

ART. 16 - RESPONSABILITÀ-MANLEVA

1. L'aggiudicatario è responsabile nei confronti della Regione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
2. E' altresì, responsabile, nei confronti della Regione e dei terzi, dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti.
3. È fatto obbligo all'aggiudicatario di mantenere la Regione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 17 - PENALI

1. Qualora si riscontrassero difformità nell'espletamento del servizio, la Stazione Appaltante provvederà a risolvere il contratto nel caso in cui si verifichino le condizioni previste all'art. 13 del presente capitolato
2. L'applicazione delle penali di cui al precedente comma avverrà previa contestazione scritta da parte del Dirigente della U.O.D. 04 alla Società.
3. La Società dovrà comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie deduzioni alla Regione nel termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della stessa contestazione.

ART. 18 – CLAUSOLA ANTIPANTOUFLAGE ED INSUSSISTENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001, l'aggiudicatario del servizio di cui al presente capitolato ovvero, se in presenza di ATI/RTI, ciascuno dei soggetti ad esso partecipanti dichiara, sottoscrivendo il presente contratto, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della U.O.D. 04 che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della predetta U.O.D. 04 per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
2. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 9, lett. e) della l. n. 190/2012 e dell'art. 6 del d.p.r. n. 62/2013), l'aggiudicatario del servizio ovvero, se in presenza di ATI/RTI, ciascuno dei soggetti ad esso partecipanti dichiara di essere a diretta conoscenza che non sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'impresa e i dirigenti e i dipendenti della U.O.O.04.

ART. 19 - PERSONALE

1. L'aggiudicatario si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.
2. Il personale all'espletamento del servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza ed ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

ART. 20 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

1. Il fallimento dell'aggiudicatario comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.
2. Qualora l'aggiudicatario sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà della Stazione Appaltante di proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
3. Qualora l'aggiudicatario sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, la Stazione Appaltante ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione della fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
4. Si applica l'art. 1330 c.c.

Art. 21 - VIGILANZA E CONTROLLI

1. La Regione ha facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante la prestazione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e, a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio.
2. La Regione potrà richiedere a proprio insindacabile giudizio l'allontanamento dei dipendenti che nell'esecuzione del servizio abbiano tenuto un comportamento scorretto. In tale caso la aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione dei dipendenti segnalati entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni previste dagli artt. 15 e 16 del presente contratto.

Art. 22 - ESECUZIONE IN DANNO

1. Qualora l'aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, la Regione potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione

parziale o totale di quanto omesso dall'aggiudicatario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alla Stazione Appaltante.

2. L'affidamento a terzi verrà comunicato all'aggiudicatario per iscritto, anche a mezzo fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione e dei relativi importi.
3. Alla Società saranno addebitati gli eventuali maggiori oneri derivanti alla Regione a seguito della risoluzione del contratto, mediante prelievo dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'aggiudicatario
4. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'aggiudicatario.
5. L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione

ART 23 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.
2. L'aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del presente contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'aggiudicatario ovvero, se in presenza di ATI/RTI, ciascuno dei soggetti ad esso partecipanti a gare e appalti.

Art. 24 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali.
2. A tal fine, l'aggiudicatario dichiara che le prestazioni previste dal presente capitolato sono effettuate nell'esercizio dell'impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, che l'aggiudicatario è tenuto a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 25 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa alla interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente l'Autorità giudiziaria ove la Regione ha sede legale. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2. cod. proc. civ., ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza d'altro Giudice

ART. 26 - RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto specificatamente nel presente capitolato si fa espresso rinvio oltre che da quanto disposto nel medesimo: dal D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., dalla Legge

Regionale 27 febbraio 2007 n. 3, dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, dal codice civile e dalle altre disposizioni normative italiane e comunitarie in materia di contratti di diritto privato.

ART. 27 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 l'aggiudicatario è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento della fornitura e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento della fornitura.
2. L'aggiudicatario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.